



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

Area Affari Generali

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail: segreteria@comune.pandino.cr.it



ENTE: 107708 PANDINO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N° 4 del 24/04/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione pubblica

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

L'anno **2024**, addì **VENTIQUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **21:00**, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

Num.	Cognome e Nome	Pres	Num	Cognome e Nome	Pres.
1	BONAVENTI PIERGIACOMO	si	8	CLERICI ALESSIA	si
2	SAU FRANCESCA	si	9	VALOTA ALESSANDRO	si
3	MARICONTI ALESSANDRO	si	10	POLIG MARIA LUISE	si
4	VANAZZI FRANCESCO	si	11	BOSSETTI ERIKA	si
5	BOSA RICCARDO	si	12	ZANEBONI ERICA	si
6	MAURI IVAN	si	13	GALIMBERTI LUIGI	si
7	CERIOLI CLAUDIA	si			

TOTALE: Presenti 13 Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Cameriere Enrico Antonio che provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipano alla seduta la dott.ssa Bellocchio Alessia e la sig.ra Sonzogni Nicole – assessori extraconsiliari.

Essendo legale il numero degli intervenuti il presidente del consiglio dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Dato atto che il Comune di Pandino, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore Aprica Spa, il PEF “grezzo” ai sensi dell'art. 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF.

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il quale espone un costo complessivo di €. **1.128.867,00** ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di €. **1.128.867,00**;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29/06/2021 e successive modificazioni ed integrazioni:

- il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario PEF 2024-2025, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, oggetto di approvazione nella seduta odierna, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”*;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “A” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- 1^a rata e rata unica entro il 31/07/2024
- 2^a rata entro il 30/11/2024

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio*

del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147-conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Finanziaria, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITA la discussione trasmessa in streaming che "costituisce verbale" e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;

CON VOTI 9 favorevoli e n. 4 contrari (Polig, Bossetti, Zaneboni, Galimberti) resi ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ☐ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cremona, nella misura del 5%;

- ☐ le componenti perequative $UR1,a$ e $UR2,a$, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 5) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
- 1^a rata e rata unica entro il 31/07/2024
 - 2^a rata entro il 30/11/2024
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Con votazione separata,

CON VOTI 9 favorevoli e n. 4 contrari (Polig, Bossetti, Zaneboni, Galimberti) resi ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Alessia Clerici

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Cameriere Enrico Antonio

Firmato digitalmente

COMUNE DI PANDINO - DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2024

Tariffe Utenze Domestiche

	TARIFFA FISSA (€/mq)	TARIFFA VARIABILE (€/utenza)
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	€ 0,8531	€ 33,8774
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	€ 1,0024	€ 67,7548
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	€ 1,1197	€ 84,6935
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	€ 1,2157	€ 110,1015
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	€ 1,3117	€ 135,5519
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	€ 1,3864	€ 156,7252

Tariffe Utenze Non Domestiche

	TARIFFA FISSA (€/mq)	TARIFFA VARIABILE (€/mq)	TOTALE TARIFFA(€/mq)
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,9011	€ 0,4987	€ 1,3997
02 - Cinematografi e teatri	€ 0,6107	€ 0,3408	€ 0,9515
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,9287	€ 0,5168	€ 1,4455
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,3721	€ 0,7645	€ 2,1366
05 - Stabilimenti balneari	€ 0,8534	€ 0,4725	€ 1,3259
06 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,7111	€ 0,3998	€ 1,1110
07 - Alberghi con ristorante	€ 2,3761	€ 1,3233	€ 3,6994
08 - Alberghi senza ristorante	€ 1,6984	€ 0,9451	€ 2,6435
09 - Case di cura e riposo	€ 1,8824	€ 1,0462	€ 2,9286
10 - Ospedali	€ 1,9745	€ 1,0996	€ 3,0740
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	€ 2,1669	€ 1,2058	€ 3,3727
12 - Banche ed istituti di credito	€ 0,9688	€ 0,5413	€ 1,5101
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	€ 2,0079	€ 1,1189	€ 3,1268
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,4346	€ 1,3552	€ 3,7898
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	€ 1,1964	€ 0,6662	€ 1,8626
16 - Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,4012	€ 1,3336	€ 3,7347
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 2,1502	€ 1,1967	€ 3,3469
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elettric.	€ 1,5478	€ 0,8656	€ 2,4134
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,0916	€ 1,1643	€ 3,2559
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,0876	€ 0,6054	€ 1,6931
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,3721	€ 0,7616	€ 2,1337
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 9,3202	€ 5,1878	€ 14,5079
23 - Mense, birrerie, amburgherie	€ 10,4413	€ 5,8119	€ 16,2532
24 - Bar, caffè, pasticceria	€ 6,6262	€ 3,6849	€ 10,3111
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	€ 3,9991	€ 2,2275	€ 6,2267
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,4712	€ 1,9211	€ 5,3923
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 11,9974	€ 6,6747	€ 18,6721
28 - Ipermercati di generi misti	€ 3,5897	€ 1,9979	€ 5,5876
29 - Banchi di mercato generi alimentari	€ 8,7178	€ 4,8549	€ 13,5727
30 - Discoteche, night club	€ 2,4681	€ 1,3767	€ 3,8448



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail:segreteria@comune.pandino.cr.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO : TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2024.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pandino, li **16/04/2024**

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria e
Personale**

Arfani Erica / InfoCamere S.C.p.A.

Firmato digitalmente



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail: segreteria@comune.pandino.cr.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO : TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2024.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pandino, li **16/04/2024**

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria e
Personale**

Arfani Erica / InfoCamere S.C.p.A.

Firmato digitalmente



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

Area Affari Generali

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail: segreteria@comune.pandino.cr.it

CODICE ENTE: 107708 PANDINO

DELIBERAZIONE N° 4 del 24/04/2024
--

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La sopra estesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Pandino, li 24/05/2024

Responsabile Area Affari Generali
MANZONI MARGHERITA MARIA /
InfoCamere S.C.p.A.
Firmato digitalmente



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

Area Affari Generali

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail:segreteria@comune.pandino.cr.it



CODICE ENTE: 107708 PANDINO

DELIBERAZIONE N° 4 del 24/04/2024
--

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pandino, lì 18/06/2024

Responsabile Area Affari Generali
MANZONI MARGHERITA MARIA /
InfoCamere S.C.p.A.
Firmato digitalmente
